

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO

Turistico/ricreativa - Nautica da diporto - Pesca e Acquicoltura - Cantieristica - Altre finalità - Finalità multiple

<https://www.ae-sw.it>

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO

TURISTICO RICREATIVO/NAUTICA DA DIPORTO - PESCA/ACQUICOLTURA - CANTIERISTICA - ALTRE FINALITA'

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, commi 251-252) - Circolari Agenzia del Demanio prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007, prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007, prot. n. 2009/5894 in data 10 febbraio 2009 e prot. n. 2009/12570/DAO-CO/BO in data 27 maggio 2009 - Circolari Serie I Titolo: Demanio Marittimo n. 15 in data 9 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti; nn. 22 e 26 in data 25 maggio e 23 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n. 244

DECRETO-LEGGE del 14 agosto 2020 n. 104 art. 100 convertito in Legge il 13 ottobre 2020 n. 126

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Misure canonali tabellari introdotte al punto 1) lettera b del comma 1 innovato dal comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - rivalutate con gli indici istat dal 1999 al 2007 da applicare con decorrenza 1° gennaio 2007 - Gazzetta Ufficiale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30

DECRETO INTERMINISTERIALE 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020 n.126 - Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 - Gazzetta Ufficiale n. 158 del 08-07-1996

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - Artt. 1 e 4 della legge 494/1993

Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime - Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989

CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE n. 120, serie I, Prot. DEM2A-1268
 Sistema informativo del demanio marittimo - S.I.D. - Centro Operativo Nazionale - C.O.N. - Delega di funzioni amministrative conferite alle regioni - Articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Legge 15 marzo 1997, n. 59
 Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini).

CIRCOLARE AGENZIA DEL DEMANIO, Prot. 2007/7162/DAO
 Art. 1, commi 250-257 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi

CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE n. 15, serie I, Prot. N. M. TRA/DINFR /8155
 Nuove disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime - Legge 27 dicembre 2006, n. 296. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
 Articolo 04 - legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento annuale - Canoni per le concessioni relative alla pesca e acquicoltura

CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE n. 22, serie I, Prot. N. M. TRA/PORTI/6843
 Nuove disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
 Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime Anno 2009 - Aspetti applicativi.

MANUALE D'USO

PREPARED AND PRESENTED BY

AE-SW SOFTWARE



AE-SW software

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO

TURISTICO/RICREATIVA - NAUTICA DA DIPORTO - PESCA E ACQUICOLTURA


CANTIERISTICA - ALTRE FINALITA' - FINALITA' MULTIPLE

MANUALE D'USO

AE-SW SOFTWARE

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO

TURISTICO/RICREATIVA - NAUTICA DA DIPORTO - PESCA E ACQUICOLTURA - CANTIERISTICA
ALTRE FINALITA' - FINALITA' MULTIPLE



© Tutti i diritti riservati
Vietata la riproduzione al di fuori dei termini di legge
I testi sono stati curati con la più scrupolosa attenzione
L'autore declina ogni responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

AE-SW software

AE-SW SOFTWARE



AE-SW SOFTWARE

INDICE

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO

TURISTICO/RICREATIVA - NAUTICA DA DIPORTO - PESCA E ACQUICOLTURA
CANTIERISTICA - ALTRE FINALITA' - FINALITA' MULTIPLE

PREMESSA

DATI GENERALI

pag. 7

A – ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVA E/O NAUTICA DA DIPORTO

1.1 – Input superfici, impianti, manufatti

pag. 9

1.2 – Input pertinenze demaniali

pag. 10

1.3 – Riduzioni

pag. 11

1.4 – Determinazione del canone

pag. 12

B – ATTIVITA' PESCA/ACQUICOLTURA E CANTIERISTICA

pag. 12

C – ALTRE FINALITA'

pag. 13

D – FINALITA' MULTIPLE

pag. 14

TABELLE

pag. 15

LEGISLAZIONE NAZIONALE

pag. 27

CIRCOLARI DEL MINISTERO E DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

pag. 51



AE-SW SOFTWARE

MANUALE D'USO

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO - TURISTICO/RICREATIVA - NAUTICA DA DIPORTO - PESCA E ACQUICOLTURA - CANTIERISTICA - ALTRE FINALITA' - FINALITA' MULTIPLE

PREMESSA

Il Manuale illustra le funzionalità del programma in *formato Excel* per la determinazione del canone annuo in riferimento a concessioni demaniali marittime aventi finalità *turistico/ricreativa - nautica da diporto - pesca e acquicoltura - cantieristica - altre finalità*.

La determinazione avviene in ossequio alle Leggi, ai Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dall'Agenda del Demanio e dalle rispettive Circolari Esplicative.

In particolare per l'anno 2024, con il Decreto del 17/12/2023 (G.U. 25/01/2024, n. 20) è stata fissata la misura di -4,50% per l'adeguamento delle misure unitarie (indice ISTAT) dei canoni per le concessioni demaniali marittime e fissato a €. 3.225,50 il canone minimo (le tabelle sono riportate in appendice).

Il Decreto per il 2025 è, ovviamente, atteso nei primi mesi del prossimo anno.

Il programma, in dipendenza delle variazioni passate delle misure tabellari e di quelle che saranno in futuro sulla base degli aggiornamenti annuali % ISTAT, consente di determinare il canone per l'anno corrente, per gli anni trascorsi ed è predisposto per il calcolo fino agli anni 2040.

La determinazione del quantum è effettuata in riferimento alle seguenti occupazioni:

- aree scoperte;
- aree occupate da manufatti/impianti amovibili o di facile rimozione;
- aree occupate da manufatti/impianti inamovibili o di difficile rimozione;
- specchi d'acqua nei porti;
- pertinenze volumetriche destinate ad attività commerciale, terziaria, direzionale, di produzione di beni e servizi;
- pertinenze volumetriche aventi finalità diverse dalle anzidette;
- pertinenze lineari:
 - a) cavi, cavidotti, condotte e simili interrati o poggiati su suolo;
 - b) cavi, cavidotti, condotte e simili interrati o poggiati su fondo mare;
 - c) elettrodotti, cavi aerei;
 - d) Pali di sostegno per cavi aerei;
 - e) Gavitelli;

f) *Cartelloni, insegne, cartelli di segnalazione e simili.*

Il calcolo del canone avviene considerando anche le possibilità di riduzioni previste dalla legge per alcune finalità di utilizzo del demanio marittimo.

DATI GENERALI

La sezione relativa ai Dati Generali raccoglie le informazioni comuni a tutte le tipologie di concessioni demaniali. La schermata è quella di seguito riportata.

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO - DATI GENERALI

TURISTICO-RICREATIVO - PESCA/ACQUICOLTURA - NAUTICA DA DIPORTO - CANTIERISTICA - ALTRE FINALITA'

HOME | DATI GENERALI | TURISTICO-RICREATIVO/NAUTICA | PESCA-ACQUICOLTURA | CANTIERISTICA | ALTRE FINALITA' | FINALITA' MULTIPLE

DITTA: **M. ROSSI** | RIF. ANNO (edim.): **2022** | ADDZ. REGIONALE [%]: **15.0%** | Non commisurare canone minimo ai mesi di occup.

CDM: **90/22** | DAL: **1/5** | A TUTTO IL: **31/10** | CANONE MINIMO: **2.688,75**

AGGIORNAMENTO ISTAT [%] + CANONE ANNUO MINIMO [€]																		
ANNO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
% ISTAT	83.0%																	
CANONE MIN. [€]	2.688,00																	

Decreto-Legge del 14 agosto 2020 n. 104 art. 100 convertito in Legge il 13 ottobre 2020 n. 126 | CAT. TURISTICA | **B** | **TURIST.-RICR. / NAUTICA**

Legge 27 dicembre 2006, n. 295 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (GU n. 295 del 17-12-2006 - Suppl. Ordinario n. 244) - (Art. 1, commi 251-252) - Circolare n. 496 del 11 gennaio 2007 - Circolare prot. 2007/7162/DIAO in data 21 febbraio 2007; prot. n. 2007/9802 in data 9 marzo 2007; prot. n. 2009/5854 in data 10 febbraio 2009 e prot. n. 2009/22570/DAD-CDI/90 in data 27 maggio 2009 - Circolari Sanità: Titolo di Demanio Marittimo n. 25 in data 9 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti; n. 22 e 26 in data 23 maggio e 22 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Decreto interministeriale 15 novembre 1996, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020 n.126, Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 | **PESCA-ACQUICOLTURA**

Misure da applicarsi a decorrere dal 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 134, che ha abrogato la legge 41/82 nonché le successive modifiche ed integrazioni apportate con la legge 165/92 e 164/93 - alle sole concessioni demaniali marittime per attività di pesca e acquicoltura rilasciate a favore delle cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori, mentre sempre a decorrere da tale data, per tutti gli altri operatori che esercitano l'attività di pesca in forme diverse da quelle sopraindicata, si applicano i canoni nelle misure unitarie determinate dal decreto interministeriale 19 luglio 1989.

Decreto interministeriale 15 novembre 1996, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020 n. 126, Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 | **CANTIERISTICA**

Le misure non si applicano, ai sensi dell'art. 8 della legge 552/1999, alle concessioni rilasciate anteriormente al 1994 e fino alla loro scadenza, qualora il concessionario sia una impresa di costruzione e riparazione navale iscritta negli elenchi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1988, n. 180 - Artt. 1 e 4 della legge 494/1993 | **ALTRE FINALITA'**

Le misure si applicano alle concessioni demaniali marittime per tutte le finalità diverse da turistico-ricreativo, cantieristica navale e nautica da diporto.

In essa è necessario riportare i seguenti dati:

- Nome della ditta intestataria della concessione demaniale marittima (di seguito: CDM);
- Estremi dell'Atto di concessione demaniale marittima;
- Anno di riferimento per il calcolo del canone;
- Incidenza percentuale dell'Addizionale Regionale [%];
- Data di inizio e fine occupazione;
- L'opzione di non commisurare il canone minimo ai mesi effettivi di occupazione demaniale in considerazione del fatto che la Circolare del Min. Trasporti e Nav. N.120/2001_Prot. DEM2A-1268, stabilisce

che il canone minimo costituisce il “limite minimo” invalicabile verso il basso, quale corrispettivo per l’occupazione del demanio marittimo. L’implementazione di poter optare per un canone minimo commisurabile ai mesi effettivi di occupazione (così come avviene per il canone di calcolo), è stata introdotta per eventuali future modificazioni e integrazione della normativa.

- Categoria di Valenza Turistica, nel caso di concessioni per attività Turistico-Ricreativa.

NOTA: Il programma, in relazione all’anno di riferimento, consente il calcolo del canone dal 2007 fino all’anno corrente. Inoltre è predisposto per eseguire il calcolo fino all’anno 2040. A tal fine basta semplicemente digitare annualmente nelle celle corrispondenti, la variazione % ISTAT e il Canone Minimo che, annualmente, vengono stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Nella figura sono stati riportati i dati predetti ipotizzando che per il 2023 la variazione %ISTAT sia dell’8,3% e che il canone minimo sia pari a 2.900,00 euro.

AGGIORNAMENTO ISTAT [%] + C									
ANNO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
% ISTAT	8,30%								
CANONE MIN. [€.]	2 900,00								

A - ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVA E/O NAUTICA DA DIPORTO

1.1 – INPUT SUPERFICI, IMPIANTI, MANUFATTI


La sezione relativa al calcolo del canone per attività Turistico-Ricreativa/Nautica da Diporto è di seguito riportata.

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO - TURISTICO-RICREATIVO/NAUTICA DA DIPORTO

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n.244) - (Art. 1, commi 251-252) + Circolari Agenzia del Demanio prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007; prot n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007; prot n. 2009/5894 in data 10 febbraio 2009 e prot n. 2009/22570/DAO-CO/BD in data 27 maggio 2009 - Circolari Serie I Titolo: Demanio Marittimo n. 15 in data 9 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti; nn. 22 e 26 in data 25 maggio e 23 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Decreto-Legge del 14 agosto 2020 n. 104 art. 100 convertito in Legge il 13 ottobre 2020 n. 126

Misure di canone tabellari - introdotte al punto 1) lettera b del comma 1 innovato dal comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - rivalutate con gli indici istat dal 1999 al 2007 da applicare con decorrenza 1° gennaio 2007.



LE ATTIVITA' SI SVOLGONO

in parte nei porti e in parte fuori dai porti (spiaggia)

RIF. ANNO: 2022

CAT. TURISTICA: B

OCCUPAZIONE DAL: 1/5

A TUTTO IL: 31/10

INPUT SUPERFICI

*Nessuna riduzione è prevista per le concessioni relative alla pesca ed acquicoltura nonché per quelle relative alla cantieristica_Circ. Min. Infratrutture e Trasporti n. 120, Prot n. DEMZA-1268, 24 maggio 2001.

AREA SCOPERTA SU SPIAGGIA E NEI PORTI	AREE SU SPIAGGIA E NEI PORTI + SPECCHI D'ACQUA FRONTE SPIAGGIA - OCCUPATI CON IMPIANTI O OPERE DI FACILE RIMOZIONE (diverse dalle pertinenze)			AREE SU SPIAGGIA E NEI PORTI + SPECCHI D'ACQUA FRONTE SPIAGGIA - OCCUPATI CON IMPIANTI O OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE (diverse dalle pertinenze)			SPECCHI D'ACQUA NEI PORTI A d<=100 m DA COSTA	SPECCHI D'ACQUA NEI PORTI A 101<=d<=300 m DA COSTA	SPECCHI D'ACQUA NEI PORTI ENTRO d>300 m DA COSTA	SPECCHI D'ACQUA DI CAMPI BOA PER ANCORAGGIO NAVI	PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME SULLA SPIAGGIA E NEI PORTI destinate ad attività commerciale o terziaria o direzionale o di produzione di beni e servizi art. 3, co 1, lett. b), punto 2.1), D.L. 400/93	ALTRE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME SU SPIAGGIA E NEI PORTI D.L. 400/93, art. 3, co 1, lett. b), punto > 2.1) Diff. Rimoz_ex Circ. Min. Tr. N. 22/09, punto 3.2							
	[mq]	P-	PT	P+	P-	PT	P+	[mq]	[mq]	[mq]	[mq]	P-	PT	P+	[mq]	P-	PT	P+	
2 400,00		100,00			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			50,00				300,00		
2 400,00		100,00			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			50,00				300,00		
												TOT. AREA OCCUPATA [mq]			3 350,00				

In essa è necessario indicare preliminarmente:

- Se le attività si svolgono:
 - completamente fuori dai porti (ovverosia tutte sulla spiaggia e/o mare fronte spiaggia);
 - solo nei porti;
 - in parte in spiaggia (e relativo fronte mare) e in parte nei porti.

I punto 1) lettera b del comma 1 innovato dal comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - rivalutate con gli indici istat dal 1999 al 2007 da applicare con decorrenza 1° gennaio 2007.

LE ATTIVITA' SI SVOLGONO

in parte nei porti e in parte fuori dai porti (spiaggia)

Successivamente è necessario inputare le superfici da occupare, ovvero:

- Area scoperta (rif. spiaggia e/o porti);

NOTA: Per i casi a.1) e a.2) è prevista la riduzione cumulativa complessiva del 50%. La riduzione del 50% di cui ai casi a.1) e a.2) è riportata alla lettera c) dell'art. 3, comma 1 del D.L. 400/93. La predetta lettera c) sovrintende a entrambi i punti 1) e 2) riguardanti i due casi di riduzione. Da ciò si deduce la cumulabilità della riduzione se ricorrono simultaneamente i due casi a.1) e a.2).

- **caso b):** la CDM rientra nei casi di cui al comma 2 dell'art. 39 del CN e all'art. 37 del Reg. al CN (ovvero: concessioni in favore di Enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse) *_art. 3, co 1, lett. d), D.L. 400/93;*

- **caso c):** il concessionario è un'impresa turistico-ricettiva all'aria aperta *_art. 3, co 1, lett. f), D.L. 400/93.*

RIDUZIONI SU CANONE	➔	La riduzione va applicata al canone, nella sua interezza comprensivo anche delle pertinenze, Circ. Min. Trasporti N. 22, Prot. 6843, 25 maggio 2009. Tranne nei casi espressamente previsti dalla legge: pertinenze commerciali di cui al caso a.2), ai sensi dell'art. 3, co 1, lett. c), punto 2), D.L. 400/93.
<input type="checkbox"/> Considera i casi a.1) e a.2) alternativi per una riduz. cumulativa del 50%. NON SELEZIONATO: si applica una riduz. del 50% per il caso a.1) e una riduz. del 50% per il caso a.2).		
a.1) <input type="checkbox"/>	Si sono verificati eventi dannosi di eccezionale gravità che comportano una generale minore utilizzazione complessiva dei beni oggetto della cdm da doveri accertare da parte delle competenti autorità (marittime di zona, art. 3, co 1, lett. c), punto 1), D.L. 400/93;	
a.2) <input type="checkbox"/>	Il concessionario è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro affiliata a una Federazione sportiva italiana; sono in ogni caso esclusi i manufatti pertinenziali solo se adibiti ad attività commerciali, art. 3, co 1, lett. c), punto 2), D.L. 400/93.	
b) <input type="checkbox"/>	La cdm rientra nei casi di cui al comma 2 dell'art. 39 del CN e all'art. 37 del Reg. al CN (ovvero: concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse), art. 3, co 1, lett. d), D.L. 400/93.	
c) <input type="checkbox"/>	Il concessionario è un'impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, art. 3, co 1, lett. f), D.L. 400/93.	
<small>La nuova normativa non prevede ipotesi di riduzione delle misure del canone per interventi di straordinaria manutenzione da effettuarsi su opere relative a concessioni ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto, Circ. Ministero Trasporti, n. 22, Prot. 6893, 25 maggio 2003, punto 3.4. La nuova normativa non prevede ipotesi di riduzione delle misure del canone per interventi di straordinaria manutenzione da effettuarsi su opere relative a concessioni ad uso turistico ricreativo e per la nautica da diporto, Circ. Ministero Trasporti, n. 22, Prot. 6893, 25 maggio 2003, punto 3.4.</small>		

1.4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

La determinazione del canone avviene sulla base di TARIFFE UNITARIE TABELLARI [€/mq] di cui al Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*» (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), aggiornate, annualmente con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e per i prezzi alla produzione dei prodotti industriali. LETABELLE recanti le misure unitarie del canone sono riportate nell'**Allegato A** dell'Appendice.

B - ATTIVITA' PESCA/ACQUICOLTURA E CANTIERISTICA

La determinazione del canone per attività di Pesca/Acquicoltura o Cantieristica segue gli stessi criteri e procedure di calcolo evidenziate per l'attività turistico-ricreativa e nautica da diporto, salvo fare riferimento ad aree, manufatti/impianti e pertinenze destinate a diverso utilizzo. Le misure unitarie di calcolo anch'esse fanno riferimento a diversi valori riportate in TABELLE Ministeriali. Tali tabelle sono anch'esse riportate in Appendice in allegato A.

D - FINALITA' MULTIPLE

L'ultima schermata del programma è relativa a concessione demaniale marittima comprendente lo svolgimento di attività multiple tra quelle viste nei paragrafi precedenti.

In tal caso il programma consente di selezionare le attività presenti nella CDM tra quelle inputate nelle sezioni precedenti. Per ciascuna di esse, se selezionata, il programma riporta il canone di calcolo ed effettua la sommatoria degli importi determinando il canone complessivo di calcolo. Quest'ultimo è, poi, confrontato col canone minimo. La schermata del programma è di seguito riportata.

FINALITA' MULTIPLE		CANONE DI CALCOLO [€.]	CANONE MINIMO [€.]
<input checked="" type="checkbox"/> TURISTICO RICREATIVO / NAUTICA DA DIP.	CAT. B	1.490,99	
<input checked="" type="checkbox"/> PESCA-ACQUICOLTURA		46,85	
<input checked="" type="checkbox"/> CANTIERISTICA		10.306,23	
<input checked="" type="checkbox"/> ALTRE FINALITA'		1.670,97	
TOTALE IMPORTI DA VERSARE		13.515,05	1.349,38
		CANONE [€.] 13.515,05	+ ADDIZ. REG. [€.] 2.027,26

In questa stessa sezione, il programma, inoltre determina la sanzione da applicarsi nell'ipotesi in cui le superfici demaniali siano state occupate abusivamente oppure ricadano al di fuori dell'area di cui alla CDM; oppure nell'ipotesi di parziali occupazioni abusive di aree ricadenti nella CDM ma non conformi alla concessione stessa.

SANZIONI PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

LE OCCUPAZIONI DELLE AREE ANCHE CON OPERE AMOVIBILI SONO ABUSIVE, art. 8 D.L. 400/93

LE OCCUPAZIONI SONO ESTERNE ALLA CDM, art. 8 D.L. 400/93: **SI**

COEFF. INCREMENTALE, art. 8 D.L. 400/93: **3,0**

SANZIONE [€.] 40.545,16

Oppure nel caso in cui l'abusivismo consista non in una superficie ma in immobili inamovibili.

GLI ABUSI CONSISTONO IN IMMOBILI INAMOVIBILI

NON E' POSSIBILE OTTENERE LA CDM E/O IL TITOLO EDILIZIO: **FALSO**

La sanzione è commisurata al canone demaniale marittimo per occupazione, maggiorato secondo le disposizioni di legge. E' necessario munirsi di CDM e titolo edilizio in sanatoria.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

D.M. 19 LUGLIO 1989

Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299).

Il presente Decreto è in vigore solo relativamente alle parti non in contrasto con i successivi Decreti Ministeriali riguardanti le determinazioni dei canoni e con il comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, concernente «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime»;

Visto il comma 1 dell'art. 10 delle citate disposizioni, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze la potestà di fissare criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime e di zone del mare territoriale, nonché il comma 8 con il quale sono abrogate le norme del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice medesimo ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni dello stesso articolo;

Visto il comma 5 del medesimo art. 10 il quale prevede che la prima applicazione di tali criteri avrà effetto dal 1° gennaio 1989;

Considerata l'opportunità di adottare criteri i quali consentano lo snellimento delle procedure di determinazione dei canoni sulla base di parametri oggettivi ed, in linea di principio, applicabili uniformemente su tutto il territorio nazionale;

DECRETA

Art. 1

1. In applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di

specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati con effetto dal 1° gennaio 1989, nelle seguenti misure:

- a) L. 1.600 per ogni metro quadrato di area scoperta;
- b) L. 3.000 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di facile rimozione;
- c) L. 3.600 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di difficile rimozione.

2. Alle misure di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si aggiungono, per la parte degli impianti a quota superiore o inferiore ai metri 2,7, rispetto al piano di campagna, L. 3.200 per ogni metro cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 10.000, oltre alla misura di cui al precedente comma, per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

Per le concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle seguenti misure:

- a) L. 1.600 per ogni metro quadrato fino ad una estensione di 1.000 metri quadrati;
- b) L. 1.250 per metro quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati;
- c) L. 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;
- d) L. 750 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;
- e) L. 500 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati.

Art. 2

1. I canoni annui per le concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione sono determinati in L. 3.600 per ogni metro quadrato di superficie occupata dal bene pertinenziale, cui vanno aggiunte L. 6.000 per ogni metro cubo del volume dello stesso per la parte posta a quota superiore o inferiore ai metri 2,7 rispetto al piano di campagna, fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 20.000 per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.
2. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualità stabilite dall'autorità marittima in relazione all'entità dell'investimento, è ridotta fino alla metà della misura normale con le modalità previste dal successivo art. 5.
3. Analoga riduzione sarà accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.

Art. 3

1. La domanda di concessione e/o di rinnovazione di cui all'art. 6 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, deve essere integrata, anche per le concessioni per licenza, da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che indichi chiaramente e dettagliatamente la superficie che si richiede in concessione distinta in area scoperta ed area coperta nonché la volumetria delle opere che si intende realizzare distinguendo la volumetria fino a quota \pm metri 2,7 dal piano di campagna e oltre tale quota.

Art. 4

1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli.

Art. 5

1. Le misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 6

1. I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.

Art. 7

1. I canoni disciplinati dal presente decreto sono determinati con provvedimenti adottati dal capo del compartimento marittimo.

Art. 8

1. Per la determinazione della misura dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento ai parametri indicati nel presente decreto, sarà provveduto con tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo d'intesa con il competente intendente di finanza.
2. In caso di disaccordo le decisioni saranno adottate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 9

1. Con esclusione delle utilizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, la misura annua dei canoni non potrà, comunque, essere inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 10

2. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo.

Art. 11

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1989; esse non si applicano, altresì, ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del titolo concessorio.



AE-SW SOFTWARE

DECRETO LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. (G.U. 5 ottobre 1993, n. 234).

Art. 01

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di

utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Art. 02.

1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".

2. Dopo l'art. 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

"Art. 45 bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione).

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".

Art. 03.

1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3) [8];

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535 e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

4-bis. Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 04.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Art. 2. abrogato dalla legge di conversione.

Art. 3. abrogato dalla legge di conversione.

Art. 4. abrogato dalla legge di conversione.

Art. 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.

Art. 6.

1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato art. 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

Art. 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 9.

1. Ferma restando la norma di cui all'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a

dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.


2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

Art. 10.

1. Il comma 6 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



AE-SW SOFTWARE

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 494

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime - (G.U. 4 dicembre 1993, n. 285).

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282.

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400**All'art. 1, sono premessi i seguenti:**

"Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente, dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessi.

Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".

2. Dopo l'art. 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

"Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".

Art. 03.- 1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione;

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazioni di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A lire 1800 al metro quadrato per la categoria B lire 1400 al metro quadrato per la categoria C

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A lire 3000 al metro quadrato per la categoria B lire 2000 al metro quadrato per la categoria C

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A lire 4000 al metro quadrato per la categoria B lire 2000 al metro quadrato per la categoria C

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile,

nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

e) riduzione della misura base di canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché dei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto".

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone".

L'art. 2 è soppresso.

L'art. 3 è soppresso.

L'art. 4 è soppresso.

All'art. 5, al comma 1, le parole: "e 1992" sono sostituite dalle seguenti: ", 1992 e 1993".

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato art. 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati

e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi".

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto".

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Ferma restando la norma di cui all'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992".

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

ART.1

...

...

...

251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n.

3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3;

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera *b*), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b*) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b*) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".

252. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b*), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".

254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione".

AE-SW SOFTWARE

D.M. 5 agosto 1998, n. 342

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - (G.U. 6 ottobre 1998, n. 233).

Art. 1

1. I canoni annui per le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, per finalità turistico-ricreative sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) il territorio costiero nazionale è suddiviso, sulla base dell'alta, normale e minore valenza turistica, in tre categorie denominate "categoria A", "categoria B" e "categoria C";

b) la "categoria D" è costituita dalle pertinenze demaniali marittime così come definite dall' articolo 29 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

c) nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b), si applicano canoni differenziati a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione e di pertinenze demaniali marittime, nelle misure indicate nella allegata "tabella A";

d) i canoni annui unitari relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, nelle misure indicate nella allegata "tabella B";

e) per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa e simili per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, si applica il canone annuo di Lit. 400 al metro quadrato.

Art. 2

1. Qualora i titolari di concessioni turistico-ricreative consentano l'accesso gratuito all'arenile, nel caso che esso sia raggiungibile solo attraversando l'area in concessione, ovvero offrano gratuitamente i servizi generali, i canoni saranno ridotti nelle misure indicate nella allegata "tabella C".

2. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via

3. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione dei beni oggetto della concessione è condotto dalla capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto accertamento, con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite la decorrenza e la durata della riduzione di cui al comma 2.

4. Per le rinnovazioni delle concessioni ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate fino al 4 ottobre 1993, la misura del canone di cui all'allegata tabella A è ridotta del venti per cento.

5. Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta fino alla

metà di quella prevista nell'allegata tabella A per le annualità da stabilirsi con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all'entità dell'investimento.

6. Per le concessioni per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40% di quella prevista in via normale.

7. Per le concessioni per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta ad un decimo di quella normale.

8. Per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.

Art. 3

1. La misura del canone annuo calcolato ai sensi degli articoli 1 e 2, non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

2. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, la misura del canone non può comunque essere inferiore a lire trecentomila [1] .

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori istaurati ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.

Art. 5

1. Per le determinazioni dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento alle misure di superficie, si provvede con apposite tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo ed approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Dette tabelle sono aggiornate annualmente nei modi previsti dall'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

2. La conseguente delibera regionale è adottata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ed al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. La classificazione delle aree è soggetta normalmente a revisione quadriennale col medesimo procedimento.

4. In fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro due anni.

Art. 7

1. I canoni determinati ai sensi del presente decreto sono aggiornati annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 8

1. Ai fini di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti handicappati nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, i concessionari possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia normalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

2. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'autorità marittima e sono comunque rimossi alla fine della stagione balneare.

AE-SW SOFTWARE

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - (GU n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30).

Art. 100 - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. ((Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative)).

2. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.

4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime (...) non può (...) essere inferiore a euro 2.500. ((Per l'anno 2021, l'importo

annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500)).

5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.


10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio. 10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" è sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.



AE-SW SOFTWARE

ESTRATTO CIRCOLARI DEL MINISTERO E DELL'AGENZIA DEL DEMANI



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

Roma, 24 maggio 2001

UNITA DI GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Alle **Capitanerie di porto**

LORO SEDI

Divisione: DEM2

Prot. n. DEM2A-1268

Classifica: A.2.5/A.2.47

Allegati: Vari + floppy disk

OGGETTO: Sistema informativo del demanio marittimo – S.I.D. – Centro Operativo Nazionale – C.O.N. – Delega di funzioni amministrative conferite alle regioni – Articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 – Legge 15 marzo 1997, n.59 – Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini).

CIRCOLARE N. 120

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

Consorzio CO:G.I. Via T. Fiore, 15 **70015 – NOCI**

MODULARIO
290UN990010



Ministero dei Trasporti

e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Divisione 4[^]

Roma, 25 MAG. 2009

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI

Prot. M_TRAIPORTI/6843

Classif.:

Allegati:

OGGETTO: Nuove disposizioni per la determinazione dei canoni .per le concessioni demaniali marittime - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) - Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime- Anno 2009 -

Aspetti applicativi.

CIRCOLARE N° 22

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AE-SW SOFTWARE

1. Articolo 04 - legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento anno 2009.

Si trasmette in allegato, per conoscenza e norma, copia del decreto ministeriale in data 21 novembre 2008 (All. 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 in data 6 marzo 2009, con il quale è stato determinato in 5,5 % (cinquevirgolacinquantapercento) l'aumento ISTAT delle misure unitarie dei canoni per il rilascio del rinnovo delle concessioni demaniali marittime ovvero l'aggiornamento delle stesse per l'anno 2009.

Gli uffici regionali sono pregati di effettuare le comunicazioni corrispondenti agli enti territoriali competenti ai quali hanno conferito la relativa funzione amministrativa.

Con lo stesso decreto si è proceduto all'aggiornamento solo della misura minima di canone prevista dall'articolo 9 del Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989 che è stata elevata ad Euro 340,76 (trecentoquaranta/76) e non anche di quella di cui all'articolo 3 del DM 342/98 che è risultata abrogata.

2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) - Decorrenza aggiornamento indici ISTAT su base anno 1998.

Il comma 251, lettera b) punto 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che *...per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei... a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data.*

L'Agenzia del Demanio, secondo le indicazioni operative contenute nella nota Prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007, aveva fatto presente che gli *...importi indicati in tabella devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sin dal 1994, sulla base dei decreti emanati annualmente dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell' art. 04 della legge 494/1993*.

Ora l'Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 2009/5894 in data 10 febbraio 2009 (All. 2), sulla base del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato reso con nota 35666 del 17 marzo 2008, ha comunicato ai propri uffici periferici che *...le maggiorazioni sugli immutati importi base, da calcolare per la determinazione dei canoni dovuti dallo gennaio 2007, debbano far riferimento agli indici ISTAT maturati dal 1° gennaio 1998..* “.

Quindi le misure unitarie tabellari di cui all'articolo 1, comma 251, lett. b) punto l) vanno considerate importi di base anno 1997 ai quali applicare gli aggiornamenti Istat maturati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2006; gli importi risultanti vanno applicati per la determinazione dei canoni per le concessioni ad uso turistico-ricreativo e nautica da diporto con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Per uniformità di calcolo e di applicazione si allegano le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni in parola aggiornate all'attualità (All. 3).

3. Principali aspetti applicativi delle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007)

Si coglie l'occasione per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti sia da e Autorità Marittime e Portuali che da privati tenuto conto anche dei lavori condotta con l'Agenzia del Demanio in passate riunioni.

3.1 - Distinzione tra facile e difficile rimozione.

La tipologia di opere (di facile e difficile rimozione) relative alla concessione di beni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative soggette all'applicazione del canone tabellare, secondo le indicazioni operative già contenute nella nota Prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio, risulta individuata dalla circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- che a tal fine prevede: "*Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E, della tabella "Tipologia delle opere", mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G.*"

In via generale, in tema di classificazione delle opere realizzate o da realizzare sul demanio marittimo, tenuto conto del parere reso il 24 ottobre 1990 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possiamo individuare:

a) di difficile sgombero o rimozione: quelli costruiti con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno; quelli a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso.

b) di facile sgombero o rimozione: quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di tomagno, costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette -al pari delle palificazioni in legno - costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere e i manufatti - non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano o meno danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti;

Le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte.

3.2 -Pertinenze non destinate ad attività commerciali

Alle pertinenze demaniali marittime *non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi* e che in quanto tali dovrebbero configurarsi come beni strumentali all'attività concessorio, si applicano, come indicato nella nota 2007/9801 in data 9 marzo 2007, *le misure tabellari relative alle tipologie di cui all'art. 1 comma 251 della legge 296/2006 (art. 03, comma 1, lett. b) punto 1.3 legge 494/1993), ossia "aree occupate con impianti di difficile rimozione"*. Di seguito si indicano alcuni esempi:

- muretti;
- cabine;
- spogliatoi;
- piscine (senza scopo di lucro);
- campi sportivi;
- camping;
- cucine non di servizio all'attività commerciale (mensa dipendenti);
- opere portuali quali, banchine, pontili e opere per la difesa dell'ambito portuale;
- depositi attrezzi balneari;
- camminamenti;
- terrazze non sfruttate commercialmente (non adibite a posa tavoli per consumazioni);
- locali tecnici (vani caldaie ecc.);
- scale e vani ascensori;
- vani di servizio (spogliatoi per dipendenti) nelle strutture ricettive.

3.3 - Riduzioni (Articolo 1, comma 251, punto 1, lett. c), d), f) (Per le concessioni destinate alla nautica da diporto solo lett. c) e d)).

La nuova disciplina supera il regime delle agevolazioni e riduzioni previsto dalla normativa previgente (articolo 03, comma 1 della L 494/1993 e D.M. 342/98 attuativo), mantenendo solo alcune delle ipotesi precedentemente in vigore:

La riduzione è modulata per scaglioni progressivi di superficie del manufatto secondo i coefficienti di abbattimento pari alle percentuali indicate dalla norma stessa.

I coefficienti sono applicati alle sole superfici eccedenti i mq. delle rispettive fasce e non già all'intera area della pertinenza (es. pertinenza di mq 290: per i primi 200 mq nessuna riduzione, per i 90 mq l'abbattimento è del 20 %).

L'applicazione delle riduzioni in modo non progressivo per scaglioni successivi causerebbe una discriminazione di trattamento favorendo i concessionari che dispongono di pertinenze demaniali marittime con superfici superiori alla soglia dello scaglione e penalizzando ingiustamente quelli al di sotto della predetta soglia.

Non è del tutto chiaro, invece, se la quantificazione del canone con i nuovi criteri di "mercato" debba essere effettuata solo in sede di rilascio o di rinnovo del titolo concessorio che disciplina la pertinenza, mentre per gli anni successivi, si procede con l'aggiornamento ISTAT previsto dall'articolo 04 della legge 494 del 1993 per l'intera durata del titolo concessorio oppure se il canone debba essere rideterminato ogni anno in base ai valori dell'OMI.

Poiché la norma non lo specifica, si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra indicato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l'aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1o gennaio 2007 per tutti i titoli concessori (sia nuovi che vigenti a tale data).

3.7 - Superfici convenzionali o virtuali

L'attuale normativa per la determinazione dei canoni impone parametri obiettivi di valutazione riferiti essenzialmente alla superficie dell'area occupata ed al tipo di impianti, manufatti ed opere realizzati e, pertanto, è indispensabile che tutte le fattispecie concessione siano ricondotte a misure di superfici indicate in metri quadrati.

Per quanto precede per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente occupate, ad esempio cavi e condotti, interrati e/o poggiati sul demanio marittimo, tubi e condotte, pali di sostegno, gavitelli singoli, cartelloni, insegne o cartelli d'indicazione, ecc, si adottano i criteri indicati nella Circolare no 112 in data 25 gennaio 2001 e richiamati anche nella Circolare no 120 in data 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Criteri che, peraltro consentiranno una uniformità di calcolo in presenza delle stesse fattispecie.

4. - Articolo 16, comma 1 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione marittima - (Canone biennale)

In sede di verifica amministrativo-contabile alcuni funzionari dell'Ispettorato Generale di

Finanza hanno rilevato la mancata attuazione del dettato dell'art. 16, comma 2 del regolamento al codice della navigazione marittima in ordine al mancato versamento anticipato del canone in rate biennali dovute per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio.

La previsione di cui all'art.16¹, comma 1, Reg. nav. mar., è da intendersi abrogata in virtù dell'art. 10, comma 8², D.L. 77/89, così come convertito con Legge 5 maggio 1989, n. 160.

Tale disposizione (corresponsione anticipate in rate biennali del canone per concessioni di durata superiore al biennio) risultava coerente con il dettato del comma 4 dello stesso articolo 16, che affidava la determinazione del canone all'intesa - da raggiungersi a livello periferico - "fra il Capo del Compartimento e l'Intendente di Finanza in relazione all'entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarre il concessionario".

Mentre con il sopra citato D.L. 4 marzo 1989, n.77, si è previsto che i canoni debbano essere calcolati "in base a criteri fissati con Decreto Ministeriale della Marina Mercantile di concerto con il Ministero delle Finanze" (art. 10, comma 1), nonché soggetti ad adeguamento annuale (art. 10, comma 6).

Ne discende quindi che la ratio sottesa al nuovo sistema di determinazione degli oneri concessori risulta trasfusa nella disciplina di settore prevista dalla Legge 494/93, di conversione, con modificazioni, del D.L. 400/93. Detta norma infatti all'art. 04, comma I prevede per tutte le tipologie concessione da essa disciplinate, l'aggiornamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT richiamati. Tale procedura, è evidente, risulta inconciliabile con la riscossione anticipata di rate biennali.

5 - Associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono alla Federazione Italiana Vela (FIV) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

La FIV - Federazione Italiana Vela - ha di nuovo evidenziato che sul territorio nazionale non vengono applicate in maniera omogenea le norme sul riconoscimento del canone ricognitorio per le concessioni demaniali marittime assentite a favore delle Associazioni sportive in argomento.

In proposito già con lettera circolare prot. n. 3424 in data 3 aprile 2006 questa Direzione Generale al fine di dare adeguata soluzione ad alcuni casi segnalati dalla stessa Federazione

¹ Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali (1) (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 3, quarto comma, d.p.r. 13luglio 1954, n. 747.

(2) Vedi d.m. 19luglio 1989 e d.m. 18 ottobre 1990.

² Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.

Nazionale aveva ritenuto di richiamare, per una corretta applicazione della normativa, le disposizioni applicative per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali fruite dalle Associazioni stesse.

La legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296- Art. 1, commi 250-256) ha modificato profondamente la legge 494/93 introducendo nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi e nuovi criteri per la determinazione del canone concessorio.

In particolare per la questione che qui interessa, con il comma 251 è stato abrogato e sostituito il comma 1 dell'articolo 03 della legge 494/93 che prevedeva che i canoni annui per le concessioni con finalità turistico ricreative fossero determinati, con apposito decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il succitato decreto (D.M. 342/1998) e la successiva circolare (n. 77 del 17 dicembre 1998) emanati da questo Ministero era stata confermata la volontà espressa dal legislatore nella lettera l) dell'art. 03 della legge 494/93 originario, di introdurre un criterio di moderazione dei canoni in favore delle società sportive che rispondono a certi requisiti, non tanto in relazione alla presenza o meno di attività lucrative bensì per la valenza che era stata riconosciuta, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte da dette di società sportive.

Pertanto, poiché, la nuova normativa prevede per le associazioni in esame, l'applicazione delle sole disposizioni della legislazione primaria (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 1, comma 251-lettera c), punto 2), non essendo più prevista quella secondaria (Decreto attuativo) con cui era stato possibile disciplinare le singole fattispecie, il canone va determinato nella misura del 50% del canone ordinario. Appare pertanto evidente come la nuova disciplina si differenzi da quella introdotta nell'anno 1993, essenzialmente per due aspetti che possono ritenersi rilevanti.

In primo luogo non è prevista la distinzione delle fattispecie in relazione al tipo di Associazione, siano iscritte o meno alla F.I.V. che abbiano o meno finalità di lucro, in quanto la riduzione si applica alle sole società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali.

In secondo luogo la nuova normativa determina l'applicazione dei canoni rapportati a quelli di mercato alle strutture che su di essa insistono, incidendo in maniera ancora più rilevante se trattasi di immobili incamerati dallo Stato.

Rimane invece confermata la volontà del legislatore della riduzione dei canoni nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Art. 1, c. 251, lett. d).

Si ricorda che la previsione dell'articolo 39 del codice della navigazione non concretizza una riduzione della misura del canone bensì il riconoscimento, voluto dal Legislatore, della peculiarità del soggetto concessionario e delle finalità (beneficenza e altri fini di pubblico interesse) da questi perseguite e dalle quali quindi è estranea ogni attività reddituale.

L'accertamento dell'esistenza di tali presupposti sia soggettivi che oggettivi, determina - per legge - l'applicazione del canone c.d. ricognitorio.

Si ritiene pertanto che anche con la nuova normativa possa trovare applicazione il criterio di moderazione dei canoni in favore delle associazioni sportive che rispondono ai suddetti requisiti, non solo in relazione alla presenza o meno di attività lucrative ma anche per la valenza che è riconosciuto, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte dal tipo di associazioni sportive di cui trattasi.

Tale assunto trova, però, specifica deroga per quanto concerne l'utilizzo delle pertinenze demaniali marittime, per le quali come indicato dall'Agenzia del Demanio nella nota Prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007, deve trovare applicazione il previsto canone di mercato (*) qualora siano adibiti ad attività commerciali.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



(*) NdR: canone di mercato sostituito dagli importi tabellari degli impianti di difficile rimozione dalla Legge n.104/2020.

AE-SW SOFTWARE



Claudio Cardaio Tel. 06/59084288 – Fax 0659084307
Circolare canoni STAT base 1998



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

“DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE”

CIRCOLARE

OGGETTO: Articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2022.

Riferimento circolare n.3 del 29.12.2021

Si trasmette in allegato il decreto n 500 (firmato in data 14.12 2021 e protocollato in data 13.12.2021), registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 prot. n. 3190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2022 n. 34, con il quale è stato fissato nella misura di **+7,95%** (settevirgolanovantacinqueper cento) l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2022. La misura minima di canone, prevista da comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n° 140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n°126, è aggiornata nella di misura di **€ 2.698,75** (duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere dal 1° gennaio 2022. Gli uffici regionali sono pregati di effettuare le comunicazioni corrispondenti agli enti territoriali competenti ai quali hanno subdelegato la relativa funzione amministrativa. Si ritrasmettono le allegare tabelle, già anticipate con la circolare in riferimento e si invita a voler esclusivamente le misure unitarie contenute nella medesima. In proposito si rammenta che le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni di cui all’articolo 1, comma 251, lett. b) punto 1) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state rielaborate sugli importi di base anno 1998 ai quali applicare gli aggiornamenti ISTAT maturati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio con note prot. nn. 2009/389°/DAO/CO/BD del 10 febbraio 2009 e 2009/22570/DAO-CO/BD in data 27 maggio 2009.



Claudio Cardaio Tel. 06/59084288 – Fax 0659084307
Circolare canoni ISTAT base 1998

II DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Di Matteo
F.to digitalmente

AE-SW Software

CALCOLO CANONE DEMANIALE MARITTIMO

Turistico/ricreativa - Nautica da diporto - Pesca e Acquicoltura -
Cantieristica - Altre finalità - Finalità multiple

Il Manuale illustra le funzionalità del programma *in formato Excel* per la determinazione del canone annuo in riferimento a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico/ricreativa - nautica da diporto - pesca e acquicoltura - cantieristica - altre finalità - finalità multiple.

La determinazione avviene in ossequio alle Leggi dello Stato, ai Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e alle Circolari Ministeriali e dell'Agenzia del Demanio. Il calcolo è effettuato in riferimento alle aree scoperte, ai manufatti/impianti di facile e/o difficile rimozione, alle pertinenze demaniali destinate ad attività commerciale, terziaria, direzionale, di produzione di beni e servizi, alle pertinenze aventi altre destinazioni e a quelle lineari valutabili in termini di superficie virtuale. E', inoltre, prevista la possibilità di riduzione del canone nei casi previsti dalla legge.

Il programma consente di determinare il canone per l'anno corrente e per gli anni trascorsi. Inoltre è predisposto per il calcolo fino all'anno 2040 richiedendo, per ciascun anno, il solo inserimento dell'aggiornamento % ISTAT e dell'importo del canone minimo.

E' prevista la possibilità di determinazione della sanzione amministrativa nei casi di occupazioni abusive o di occupazioni effettuate in difformità dal titolo concessorio.

MANUALE D'USO

PREPARED AND PRESENTED BY
AE-SW SOFTWARE